



Sentenza N. 8/24

R.G. TF 4/2024

(Proc. PF 31/2023)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del giorno 18 marzo 2024, così composto:

Avvocato Fabio Iudica - Presidente

Avvocato Stella Riberti - Componente

Avvocato Stefano Feltrin - Componente Relatore

Ha deciso in ordine al deferimento nei confronti:

- del signor **Giuseppe ROSSETTI** (Tess. FE0073 – Cod. Soc. FE513);
- *"per aver svolto con negligenza la fase di raccolta delle iscrizioni alla gara, consentendo la partecipazione a soggetti non tesserati presso la FIDAL né presso la Sezione Atletica dell'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza (in particolare, i Sigg.ri Lorenzo Menegatti e Dario Barillari, rispettivamente classificatisi al 218° ed al 27° posto e, successivamente estromessi dalla classifica finale), in violazione del regolamento della manifestazione e delle Norme FIDAL per l'Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia 2023, nonché dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina;*
- *per aver omesso di indicare, all'atto dell'affiliazione della ASD Running Comacchio e/o del rinnovo della stessa, l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni, in violazione dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia FIDAL, nonché dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina;*
- *per aver omesso di comunicare al tesserato Sig. Mario Ferioli l'avvenuta convocazione per audizione trasmessa da parte della Procura Federale in data 10.11.2023, in violazione del dovere di collaborazione con le istituzioni federali, nonché dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina;*
- *per aver omesso di dare riscontro alla convocazione della Procura Federale in data 12.10.2023 e di presentarsi all'audizione telematica fissata in data 23.10.2023, in violazione del*



dovere di collaborazione con le istituzioni federali, nonché dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina.

- *Violazione degli artt. 1 e 6 dello Statuto Federale, degli artt. 1.1, 1.3 lett. a) e c), 1.6, 1.13, 2 e 24 del Regolamento di Giustizia FIDAL, artt. 1, 2, 9 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, anche in relazione al regolamento della manifestazione e delle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia 2023.*

- *Con l'aggravante di cui all'art. 9.3, lett. a) del Regolamento di Giustizia FIDAL."*

- *dell'A.S.D. Running Comacchio (Cod. Soc. FE513) in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Giuseppe Rossetti, a titolo di responsabilità diretta ex art. 1, comma 3, lett. a) e c) del Regolamento di Giustizia FIDAL:*

- *"per aver svolto con negligenza la fase di raccolta delle iscrizioni alla gara, consentendo la partecipazione a soggetti non tesserati presso la FIDAL né presso la Sezione Atletica dell'Ente di Promozione Sportivo di appartenenza (in particolare, i Sig.ri Lorenzo Menegatti e Dario Barillari, rispettivamente classificatisi al 218° ed al 27° posto e, successivamente estromessi dalla classifica finale), in violazione del regolamento della manifestazione e delle Norme FIDAL per l'Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia 2023, nonché dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina;*

- *per aver omesso di indicare, all'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni, in violazione dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia FIDAL, nonché dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina;*

- *per aver omesso di comunicare al tesserato Sig. Mario Ferioli l'avvenuta convocazione in audizione trasmessa da parte della Procura Federale in data 10.11.2023, in violazione del dovere di collaborazione con le istituzioni federali, nonché dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina;*

- *per aver omesso, il Presidente e legale rappresentante Sig. Giuseppe Rossetti, di dare riscontro alla convocazione trasmessa da parte della Procura Federale in data 12.10.2023 e di presentarsi all'audizione telematica fissata in data 23.10.2023, in violazione del dovere di collaborazione con le istituzioni federali, nonché dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina.*

- *Violazione degli artt. 1 e 6 dello Statuto Federale, degli artt. 1.1, 1.3 lett. a) e c), 1.6, 1.13, 2 e 24 del Regolamento di Giustizia FIDAL, artt. 1, 2, 9 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo*





del CONI, anche in relazione al regolamento della manifestazione e delle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia 2023."

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 9 giugno 2023 all'Ufficio della Procura Federale da parte del signor Antonino Gagliano, tesserato come giudice FIDAL, relativa ad alcune criticità emerse in occasione della manifestazione denominata "55° Gran Premio 11 Ponti Città di Comacchio" svoltasi in Comacchio in data 3 giugno 2023, e in particolare, il fatto che, a causa di una gestione poco accurata delle iscrizioni da parte degli organizzatori della manifestazione e della conseguente impossibilità di svolgere le opportune verifiche al riguardo, emergeva la collocazione nella graduatoria finale di atleti già esclusi (Justel Peter) o comunque soggetti a verifica (Lorenzo Menegatti e Dario Barillari).
2. In data 3 luglio 2023, la Procura Federale ha avviato le indagini.
3. In data 4 luglio 2023, è stata disposta la sospensione dal 1° agosto 2023 al 31 agosto 2023 di tutti i termini relativi alla Procura Federale, comprensivi dei termini relativi alle indagini (delibera n. 20 del 4 luglio 2023).
4. In data 11 settembre 2023, è stato ascoltato in audizione dalla Procura Federale il segnalante signor Antonino Gagliano ed è stato acquisito il Regolamento della manifestazione.
5. In data 27 settembre 2023, l'Ufficio della Procura Federale ha richiesto una prima proroga per il termine delle indagini, concessa in pari data.
6. In data 23 ottobre 2023, il signor Giuseppe ROSSETTI non si è presentato all'audizione telematica fissata dalla Procura Federale.
7. In data 10 novembre 2023, l'Ufficio della Procura Federale ha richiesto una seconda proroga per il termine delle indagini, concessa in data 13 novembre 2023.
8. In data 20 novembre 2023, è stato ascoltato in audizione dalla Procura Federale il Vice Presidente della ASD Running Comacchio, signor Mario Ferioli.
9. In data 19 dicembre 2023, la Procura Federale ha ritualmente notificato ai Deferiti, a mezzo PEC, la Comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento, con l'invito a presentare, entro il termine di 20 giorni, memoria difensiva e/o a richiedere di essere ascoltati personalmente.
10. Il Tribunale Federale ha fissato udienza di discussione per il giorno 18 marzo 2024.





11. In data 8 marzo 2024, i Deferiti signor Giuseppe ROSSETTI e ASD Running Comacchio, tramite il proprio difensore Avvocato Silvio Rizzetto, hanno depositato memoria difensiva.
12. All'udienza sono comparsi i Deferiti assistiti dal difensore costituito e, per la Procura Federale, il Procuratore Federale Aggiunto, Avvocato Matteo Annunziata, il quale si è riportato integralmente all'atto di deferimento, richiedendo per l'incolpato Giuseppe ROSSETTI la sanzione dell'inibizione per giorni 60 (sessanta), e per la società l'ammenda di euro 1.000,00 (mille/00).
13. Il difensore degli incolpati, Avv. Silvio Rizzetto, si è richiamato alle proprie memorie difensive e ha aderito alle richieste sanzionatorie della Procura Federale.
14. Le parti hanno altresì rinunciato alla possibilità di proporre appello.
15. Al termine dell'udienza il Tribunale si è riservato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

16. Il Tribunale Federale analizza nel prosieguo le posizioni dei Deferiti in base ai rispettivi capi di incolpazione contenuti nell'atto di deferimento.
17. Le richieste formulate congiuntamente dai soggetti deferiti e dalla Procura Federale possono essere accolte nei limiti e secondo le considerazioni che seguono.
18. Le condotte descritte nell'atto di deferimento e negli atti del fascicolo della Procura Federale appaiono provate sulla base delle risultanze istruttorie e idonee ad integrare l'illecito disciplinare contestato.
19. In particolare, la condotta del signor Giuseppe ROSSETTI appare provata dalle dichiarazioni in audizione rese alla Procura Federale dal signor Antonino Gagliano, giudice FIDAL, e dal signor Mario Ferioli, Vice Presidente dell'ASD Running Comacchio, e dalle risultanze acquisite dalla Procura Federale presso l'ufficio Tesseramento FIDAL e presso l'Ente di Promozione Sportiva UISP.
20. Ne deriva la responsabilità diretta dell'incolpato signor Giuseppe ROSSETTI nonché la responsabilità oggettiva a carico della società di appartenenza.
21. Affermata la responsabilità disciplinare dell'incolpato signor Giuseppe ROSSETTI e, per l'effetto, del soggetto affiliato, appare necessario affrontare il tema della congruità delle proposte sanzionatorie formulate congiuntamente dagli incolpati e dalla Procura Federale.
22. Al fine di valutare la sanzione, come previsto dall'art. 7 del Regolamento di Giustizia FIDAL, si deve tenere conto della gravità della violazione regolamentare valutando la prevedibilità ed evitabilità dell'evento, lo *status* dell'agente, il possesso di qualità personali utili ad evitare il fatto disciplinarmente rilevante e, in ultimo, le motivazioni della condotta.



23. Nel caso di specie si ritiene il comportamento del signor Giuseppe ROSSETTI di gravità tale da giustificare l'applicazione della sanzione dell'inibizione per giorni 60 (sessanta) richiesta dalla Procura Federale a carico di quest'ultimo e della sanzione dell'ammenda di euro 1.000,00 (mille/00) a carico della ASD Running Comacchio, potendo, quindi, il Tribunale Federale accogliere la richiesta congiunta di applicazione delle sanzioni ritenendole congrue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 e 6 dello Statuto Federale, degli artt. 1.1, 1.3 lett. a) e c), 1.6, 1.13, 2 e 24 del Regolamento di Giustizia FIDAL, artt. 1, 2, 9 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, anche in relazione al regolamento della manifestazione e delle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia 2023

APPLICA

- al signor **Giuseppe ROSSETTI (Tess. FE0073 – Cod. Soc. FE513)**, la sanzione dell'inibizione per giorni **60 (sessanta)**;

-all'**ASD Running Comacchio (Cod. Soc. FE513)** *in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Giuseppe Rossetti*, a titolo di responsabilità diretta ex art. 1, comma 3, lett. a) e c) del Regolamento di Giustizia FIDAL, la sanzione dell'ammenda di **euro 1.000,00 (mille)**.

INCARICA

la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione ai Deferiti e all'Ufficio del Procuratore Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e **l'immediata esecuzione**, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL. Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 12 aprile 2024.

PRESIDENTE: Avvocato Fabio Iudica

COMPONENTE: Avvocato Stella Riberti

COMPONENTE RELATORE: Avvocato Stefano Feltrin